

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 1/48

## **MANUALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE**

**adottato da**

**CHIEVO COSTRUZIONI S.R.L.**

**con determinazione dell'Amministratore Unico in data 09/11/2022**

<b>1</b>	<b>PARTE GENERALE .....</b>	<b>2</b>
	1.1 Il presente Manuale .....	2
	1.2 Il Decreto in sintesi.....	2
	1.3 Sanzioni .....	5
	1.4 Requisiti di efficacia del modello organizzativo .....	6
	1.5 L'esonero di responsabilità.....	6
	1.6 Codice Etico .....	7
	1.7 Codice Disciplinare .....	7
<b>2</b>	<b>PARTE SPECIALE.....</b>	<b>8</b>
	2.1 Abbreviazioni, definizioni sintetiche ed acronimi per il MOG .....	8
	2.2 Scopi, Attività e distribuzione dei poteri nell'ambito della Società .....	10
	2.3 Adozione e Obiettivi del Modello .....	13
	2.4 Obiettivi.....	14
	2.5 Politica della Qualità e della Sicurezza sul lavoro.....	15
	2.6 Adempimenti obbligatori e procedure volontarie.....	16
<b>3</b>	<b>ITER DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO PER L'ADOZIONE ED I SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL MOG .....</b>	<b>18</b>
<b>4</b>	<b>REATI CONSIDERATI A RISCHIO, SANZIONI, MISURE DI DETERRENZA E PREVENZIONE .....</b>	<b>29</b>
	<i>4.1 Reati collegati alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25-septies del Decreto 231) .....</i>	<i>29</i>
	<i>4.2 Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25 del Decreto).....</i>	<i>33</i>
	<i>4.3 Reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto).....</i>	<i>42</i>
<b>5</b>	<b>TUTELA DELLE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI O DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....</b>	<b>46</b>
<b>6</b>	<b>AREA DOCUMENTALE .....</b>	<b>47</b>

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 2/48

## 1 PARTE GENERALE

### 1.1 IL PRESENTE MANUALE

Il **Manuale** del Modello Organizzativo (di seguito anche: MOG) è un documento che:

- descrive la normativa di riferimento, vale a dire il Decreto n. 231 del 2001 ed i requisiti di efficacia del Modello;
- elenca, in via generale, i reati la cui eventuale commissione può condurre all'accertamento della responsabilità dell'impresa ed alle conseguenti sanzioni;
- descrive la struttura societaria e produttiva di Chievo Costruzioni S.r.l.;
- precisa, con particolare riferimento all'attività di Chievo Costruzioni S.r.l., le aree sensibili alla possibile, per quanto non voluta, commissione di illeciti;
- indica la pluralità di misure organizzative e di controllo che vengono attuate per prevenire la commissione dei reati come sopra valutati a rischio.

Il presente Manuale:

1. si distingue da:
  - il **Codice Etico**, che indica i principi etici ed i valori cui Chievo Costruzioni S.r.l. ispira la propria attività;
  - il **Codice Disciplinare**, che elenca in relazione alle diverse funzioni aziendali (apicali, di responsabilità, esecutive) nonché ai partner esterni della Società, prescrizioni, obblighi, divieti e relative sanzioni;
2. è parte integrante del Modello Organizzativo adottato da Chievo Costruzioni S.r.l.;
3. è aggiornato all'introduzione della normativa in materia di Tutela degli autori delle Segnalazioni Riservate di cui alla Legge 30 novembre 2017 n. 179.

### 1.2 IL DECRETO IN SINTESI

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito anche: **il Decreto 231**), è stata introdotta una normativa finalizzata alla prevenzione di alcune tipologie di reati, con annesso sistema sanzionatorio, che estende alle persone giuridiche la responsabilità per gli illeciti commessi in Italia e all'estero da persone fisiche che operano nell'ambito di attività della Società. Tale regime, concernente tutti gli enti privati con esclusione dei soli enti pubblici non economici, aggiunge alla responsabilità della persona fisica autore dell'eventuale fatto illecito (amministratori, dirigenti e/o dipendenti), la responsabilità cosiddetta amministrativa dell'impresa nell'interesse o a vantaggio della quale detto fatto illecito sia stato commesso.

L'interesse o vantaggio dell'impresa può essere rilevato in base alle specifiche circostanze in cui il reato è stato commesso considerando, in particolare l'assenza o insufficienza di investimenti economici o di risorse organizzative o di aggiornamento formativo o di un efficace sistema disciplinare idoneo a scoraggiare iniziative a rischio di reato o comportamenti illeciti, ovvero il mancato rispetto degli oneri di prevenzione o controllo previsti in capo all'Organizzazione ai sensi delle leggi vigenti, che avrebbero consentito di eliminare o ridurre il rischio di commissione di tale reato.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 3/48

La sopra citata responsabilità amministrativa, che va ad aggiungersi alla responsabilità penale in capo agli autori del reato stesso, può essere tuttavia contestata alla Società solo se la stessa aveva interesse o ha tratto vantaggio dalla commissione di uno o più reati richiamati dal Decreto 231 e dalle sue successive integrazioni.

Si tratta di una rilevante e diversificata tipologia di reati (c.d. *Catalogo 231*) che, alla data di adozione del presente Modello Organizzativo e di Gestione (di seguito anche: MOG) possono riassumersi in:

- 1.** Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017]; frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)
- 2.** Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
- 3.** Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
- 4.** Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui, abuso d'ufficio, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019]
- 5.** Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
- 6.** Delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- 7.** Reati societari e reati di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]
- 8.** Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- 9.** Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- 10.** Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
- 11.** Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- 12.** Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
- 13.** Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
- 14.** Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 4/48

**15.** Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184]

**16.** Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

**17.** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

**18.** Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

**19.** Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

**20.** Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

**21.** Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

**22.** Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019]

**23.** Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 75/2020]

**24.** Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies) [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

**25.** Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies) [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

**26.** Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)

**27.** Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Ciò premesso, i reati che nell'ambito delle attività societarie, sono stati ritenuti **rilevanti** dall'Organo Amministrativo della Società, vale a dire a rischio di effettiva commissione, e come tali sono stati attentamente valutati nel presente Modello Organizzativo sono:

**Reati collegati alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25 - septies)**

- Omicidio colposo – art. 589 c.p.
- Lesioni personali colpose – art. 590 c.p.

**Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24, art. 25)**

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui – art. 316 c.p. – nell'esclusiva ipotesi di eventuale concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
- Malversazione a danno dello Stato – art. 316 bis c.p.
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – art. 316 ter c.p.
- Frode nelle pubbliche forniture – art. 356 c.p.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 5/48

- Truffa – art. 640 c.p., comma 2, n. 1 – rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico e limitatamente al comma 2, n. 1.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640 bis c.p.
- Frode informatica – art. 640 ter c.p. – rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- Concussione – art. 317 c.p.
- Corruzione per l'esercizio della funzione – art. 318 c.p.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – art. 319 c.p.
- Circostanze aggravanti – art. 319 bis c.p.
- Corruzione in atti giudiziari – art. 319 ter c.p.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319 quater c.p.
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – art. 320 c.p.
- Pene per il corruttore – art. 321 c.p.
- Istigazione alla corruzione – art. 322 c.p.
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – art. 322 bis c.p.
- Traffico di influenze illecite – art. 346 bis c.p.

### 1.3 SANZIONI

Il Decreto (art. 9) prevede a carico dell'Ente, nei cui confronti sia stata accertata la responsabilità amministrativa:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è espressa in quote (comprese tra 100 e 1000) che vengono commisurate in base alla gravità del reato contestato e alle condizioni economiche dell'ente.

Il valore di ogni quota è compreso tra un minimo di € 258,23 e un massimo di € 1.549,37.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- nell'interdizione totale o parziale dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- nella esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 6/48

La sanzione interdittiva potrà essere irrogata nella ricorrenza delle seguenti condizioni:

- 1) gravi indizi di responsabilità dell'ente (art. 45 D.Lgs. 231/01);
- 2) concreto pericolo che vengano commessi reati della stessa specie (art. 45 D.Lgs. 231/01);
- 3) profitto di rilevante entità conseguito dall'ente in conseguenza del reato (art. 13 D.Lgs. 231/01);
- 4) reiterazione del reato (art.13 D.Lgs. 231/01).

#### **1.4 REQUISITI DI EFFICACIA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto, l'efficace attuazione del Modello Organizzativo richiede:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello stesso nel caso siano scoperte significative violazioni delle sue prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La normativa in esame fornisce le indicazioni necessarie ai fini della corretta adozione del Modello.

In particolare, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto, considerando l'estensione e l'articolazione dei poteri delegati nell'ambito dell'azienda ed il rischio di commissione di reati, con il Modello si deve:

- a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

[art. 6 D.Lgs. 231/01]

#### **1.5 L'ESONERO DI RESPONSABILITÀ**

La società può beneficiare dell'esonero di responsabilità, stabilito dall'art. 6 del Decreto, nel caso in cui provi che:

- 1) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di prevenzione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
- 2) è stato istituito un Organismo di Vigilanza (O.d.V.), con il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento dei modelli;
- 3) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- 4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 7/48

Nel caso di reato contestato ad un soggetto apicale, l'Ente potrà beneficiare dell'esonero della responsabilità amministrativa, laddove sia in grado di provare di avere adottato ed attuato un MOG efficace e di avere soddisfatto i requisiti, tra loro concorrenti, sopra elencati.

In tal modo, l'Ente avrà dimostrato l'insussistenza sia di una propria "colpa organizzativa" (rilevabile nel caso in cui non siano state predisposte, attraverso un adeguato Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo, misure idonee a prevenire la commissione dei reati nella specie contestati) sia di un proprio vantaggio o interesse nella commissione del reato.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, l'Ente non può essere esonerato di responsabilità amministrativa se la commissione del reato sia stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione e vigilanza al cui rispetto la società è tenuta.

In ogni caso, non può essere accertata la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza, se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un MOG idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

La Società, in sostanza, non è chiamata a rispondere del reato se sia stato commesso da rappresentanti, amministratori o dirigenti che hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi ovvero se l'autore del reato, anche se sottoposto, ha eluso fraudolentemente le prescrizioni, i divieti ed i controlli definiti ed attuati con il Modello.

## **1.6 CODICE ETICO**

A prescindere dalla selezione dei reati sui quali è stato sviluppato il Modello Organizzativo, la Società si è dotata di un **Codice Etico**, nel quale ha espresso i principi etici e di deontologia, che ha riconosciuto come propri e sui quali ha richiamato l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente stesso (Allegato n. 1).

## **1.7 CODICE DISCIPLINARE**

È il documento che riassume sia le prescrizioni ed i divieti in capo ad ogni categoria di soggetti interni o esterni che entrano in relazione con la Società sia le conseguenze sul piano disciplinare in caso di violazione.

Ha essenzialmente una funzione deterrente, finalizzata a scoraggiare e contrastare la commissione di illeciti sia di concreto riferimento rispetto alle sanzioni, nel caso, da adottare (Allegato n. 2).

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 8/48

## 2 PARTE SPECIALE

### 2.1 ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI SINTETICHE ED ACRONIMI PER IL MOG

**Società o Ente:** CHIEVO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in (37125) Via F. Feliciano n. 4, Verona (VR).

**Decreto:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.

**Catalogo 231:** elenco dei reati previsti dal Decreto.

**Apicali:** persone che nella Società rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa.

**Sottoposti:** persone che nella Società sono soggette alla direzione o alla vigilanza degli Apicali (Direttori, Responsabili di Area, di Ufficio o di Settore, dipendenti, Responsabili dei Sistemi di Gestione, Collaboratori, Consulenti, Partners, Fornitori, Appaltatori ed eventuali Subappaltatori).

**Responsabilità amministrativa da reato:** Responsabilità che può essere accertata dal Giudice penale in cui può incorrere la Società nel caso in cui gli Apicali o i Sottoposti commettano uno o più reati previsti nel Catalogo 231 in assenza di un Modello Organizzativo correttamente attuato.

**Attività sensibili:** attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto.

**Analisi dei rischi:** valutazione di quali, fra i reati presenti nel Catalogo 231, siano effettivamente a rischio di commissione nell'esercizio dell'impresa.

**PA:** Pubblica Amministrazione.

**Pubblico ufficiale:** colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ai sensi dell'art. 357 c.p..

**Incaricato di pubblico servizio:** colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, da intendersi come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ai sensi dell'art. 358 c.p..

**Linee Guida:** Linee Guida da adottarsi per una più efficace attuazione del Modello. In particolare, nel caso del presente Modello, sono state assunte a riferimento le Linee Guida di Confindustria.

**Modello o MOG:** Modello Organizzativo e di Gestione adottato dalla Società ed idoneo, ai sensi del Decreto, ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa.

**Codice Etico:** insieme di principi etici e di impegni (con relative misure disciplinari) adottati dalla Società al fine identificare le linee di condotta della Società e di prevenire e contrastare comportamenti non trasparenti, illeciti o antidoverosi.

**Codice Disciplinare:** insieme di prescrizioni, regole di comportamento, obblighi e divieti in capo alle varie figure aziendali ed agli stakeholders con relativa specificazione delle sanzioni adottabili in caso di violazione.

**Regolamento disciplinare 231:** sintesi del Codice disciplinare rivolta ai dipendenti, affisso nei luoghi di lavoro della Società (Cantieri, Uffici, Stabilimenti e Depositi) e finalizzato a scoraggiare la commissione di reati e/o di comportamenti antidoverosi.

**Organi sociali:** Organo amministrativo e Organo di controllo della Società.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 9/48

**Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e al relativo aggiornamento.

**CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di appartenenza della Società.

**Testo Unico o T.U.S.L.:** Testo Unico della Sicurezza e Salute sul Lavoro – Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 corretto e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

**Datore di lavoro:** titolare – formale o anche solo di fatto – del rapporto di lavoro o comunque dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività.

**Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere il mestiere, compreso il socio di cooperativa o di società, anche di fatto, il tirocinante, l'associato in partecipazione.

**Delegato:** soggetto titolare della delega di funzioni prevista dall'art. 16 T.U.S.L. e garante e responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi delegabili in materia di sicurezza sul lavoro e corretta gestione ambientale, che può essere nominato dal Datore di Lavoro.

**Dipendenti:** soggetti che hanno con la Società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o di somministrazione lavoro.

**Collaboratori autonomi:** soggetti che prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale (consulenti, agenti e procacciatori d'affari, ecc.).

**Partner:** persone fisiche o giuridiche, diverse dai collaboratori, con cui la società ha stipulato contratti di appalto, fornitura, assistenza, partenariato.

**Sistemi di gestione:** complesso di procedure ed istruzioni adottate dalla Società per la gestione ed il controllo degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, gestione degli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza, qualità e conformità del prodotto.

**S.G.S.L.:** Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, attuato in conformità alle Linee Guida UNI-INAIL e successivi aggiornamenti.

**S.G.Q.:** Sistema di Gestione della Qualità, attuato secondo la norma UNI-ISO 9001:15 15 e successivi aggiornamenti e sottoposto a certificazione periodica.

**R.S.P.P.:** Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

**R.L.S.:** Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

**Dirigente per la sicurezza:** persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, attua le direttive del Datore di Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e/o di corretta gestione ambientale.

**Preposto:** soggetto formalmente incaricato dalla Società ai sensi dell'art. 19 T.U.S.L., e che, in particolare, sovrintende all'attività lavorativa, controlla la sua corretta e sicura esecuzione da parte dei lavoratori, verificando il rispetto da parte di questi ultimi delle istruzioni e dei regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro e/o di corretta gestione ambientale e segnalando ai superiori violazioni e anomalie (in questo caso anche tramite liste di controllo periodiche).

**D.V.R.:** Documento di Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni degli artt. 28 e 29 T.U.S.L..

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 10/48

**D.U.V.R.I.:** Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto secondo le disposizioni dell'art. 26 T.U.S.L..

**Liste di controllo (Check List):** elenco di quesiti semplificati per verificare il corretto adempimento delle prescrizioni operative in materia di sicurezza sul lavoro e/o corretta gestione ambientale.

## 2.2 SCOPI, ATTIVITÀ E DISTRIBUZIONE DEI POTERI NELL'AMBITO DELLA SOCIETÀ

Chievo Costruzioni S.r.l. ha la propria sede legale a (37125) Verona (VR) in Via F. Feliciano n. 4.

La Società è stata costituita in data 08.11.1994 e risulta iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona a partire dal 05.12.1994 (iscritta nella Sezione Ordinaria ed annotata nella Sezione Speciale con la qualifica di Impresa Artigiana – c.f. e numero di iscrizione: 02569330232 – numero REA: VR - 246805).

In particolare, ai sensi dello Statuto (art. 3), Chievo Costruzioni S.r.l. ha per oggetto le seguenti attività:

- esecuzione ed assunzione di lavori edili e stradali in genere;
- esecuzione di lavori di escavazione e demolizione; movimento terra, opere irrigue, lavori idraulici e di difesa idraulica, forestali, fluviali, agrari, bonifiche e sistemazioni ambientali;
- realizzazione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
- coltivazione di cave e miniere;
- realizzazione di opere di urbanizzazione;
- confezione e fornitura di calcestruzzi e materiali da costruzione;
- nolo a caldo e a freddo di macchine operatrici;
- trasporto in contro proprio e in conto terzi di merci, mezzi e materiali vari, nonché il trasporto di rifiuti vari;
- costruzione anche mediante contratti di appalto di fabbricati civili, commerciali, industriali, rustici ed ogni altra attività di edificazione immobiliare;
- attività di progettazione e realizzazione di allestimenti e arredi, opere a verde e spazi pubblici;
- attività di general contractor;
- organizzazione, prestazione e gestione di servizi/supporti tecnici nel campo dell'industria, della progettazione, dell'architettura, dell'arredamento, dell'urbanistica e dell'arte applicata in generale;
- attività immobiliare con particolare riguardo all'acquisto, alla permuta, alla ristrutturazione, alla locazione di terreni, fabbricati, prefabbricati, infrastrutture ed immobili in genere;
- attività di assunzione di agenzie e rappresentanze mono o pluri mandatarie con o senza deposito.

Inoltre, sempre ai sensi dello Statuto, la Società ha facoltà di partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese, concorrere ad aste pubbliche e private, a gare o licitazioni, potendo altresì assumere la veste di rappresentante, agente, concessionaria e commissionaria, nonché stipulare affari di partecipazione sia come associante che come associato ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, Chievo Costruzioni S.r.l. potrà compiere operazioni commerciali, industriali e immobiliari, strumentali al miglior conseguimento del medesimo, e inoltre potrà compiere – in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque non nei confronti del pubblico –

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	<b>MOG 231</b> Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 11/48

operazioni mobiliari e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od enti, consorzi, ecc., aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

Sempre per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà inoltre contrarre, come parte passiva, nei limiti stabiliti dalla legge, mutui, leasing e finanziamenti in genere.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla L. 23 novembre 1939 n. 1815 e le loro modifiche, integrazioni e sostituzioni, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Sul piano societario, Chievo Costruzioni è una società a responsabilità limitata, amministrata, alla data di adozione del presente Modello Organizzativo 231, dal sig. Bertani Celestino, Amministratore Unico e socio proprietario per una quota sociale pari al 60% (la restante quota sociale pari al 40% risulta di proprietà dell'altro socio, nella persona sig.ra Silvestri Paola).

È certificata per il Sistema di Gestione per la Qualità con riferimento alle attività di costruzione e manutenzione di strade e opere di urbanizzazione (Codice settore EA:28), attuato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e successivi aggiornamenti (data di prima emissione 29 gennaio 2004, con ultima emissione del 29 gennaio 2022 – certificato emesso da ICIM S.P.A.).

Tale Sistema di Gestione per la Qualità è sottoposto a certificazione periodica ed in ordine alla sua corretta attuazione, rispetto ed eventuale necessità di aggiornamento, revisione e/o miglioramento è tenuto a vigilare il rispettivo Responsabile interno incaricato da parte della Società.

Inoltre, Chievo Costruzioni S.r.l. adotta uno specifico Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.) in conformità alle Linee Guida UNI-INAIL.

La Società, poi, è qualificata all'esecuzione di lavori pubblici (ai sensi del D.P.R. n. 207/2010), con attestazione corrente rilasciata in data 03 febbraio 2022 da Costruttori Qualificati Opere Pubbliche – Società Organsimo di Attestazione – S.p.a. (codice identificativo SOA: 02968320966 – autorizzazione n. 59322/10/00).

Nel dettaglio, la Società ha iniziato ad esercitare attività d'impresa in data 01 marzo 1995 e alla data di adozione del presente Modello Organizzativo 231 opera nell'ambito delle seguenti categorie di opere generali e specializzate, caratterizzate dalle rispettive classifiche di importi (da Visura C.C.I.A.A., estrapolata dal Registro delle Imprese in data 03.11.2021 – fonte Casellario ANAC):

- Categoria: OG3 – strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (Classificazione: IIIBIS – fino a 1.500.000,00 euro);
- Categoria: OG6 – acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (Classificazione: II – fino a 516.000,00 euro);
- Categoria: OG8 – opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (Classificazione: I – fino a 258.000,00 euro).

La Classificazione ATECORI 2007 dell'attività svolta da parte di Chievo Costruzioni S.r.l., come indicata nella rispettiva Visura C.C.I.A.A. estrapolata dal Registro delle Imprese in data 03.11.2021, risulta essere la seguente:

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 12/48

- Codice: 41.2 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali (Importanza: primaria Albo Artigiani – data inizio 01.03.1995);
- Codice: 42.11 – costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali (Importanza: secondaria Albo Artigiani).

La Società, infatti, risulta iscritta all'Albo Imprese Artigiane della Provincia di Verona (VR), con numero di iscrizione 138319 e data inizio attività del 15.04.2010.

Inoltre, Chievo Costruzioni S.r.l. risulta iscritta anche all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella sezione di Venezia, con numero di iscrizione VE/011577, per le seguenti Categoria:

- Categoria: 2bis – produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (d.m. 3/6/2014 art. 8, c. 1, lett. b) – Classe: unica. Data inizio: 15.05.2008. Data scadenza: 26.12.2030.

La Società vanta, poi, le seguenti unità locali:

- Ufficio Amministrativo, con sede in (37125) Verona (VR) – fraz. Quinzano, in Via F. Feliciano n. 2 (Codice Classificazione ATECORI 2007 n. 41.2 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali – Importanza: prevalente svolta dall'impresa);
- Unità Locale dell'Impresa Artigiana, Magazzino (Codice Classificazione ATECORI 2007 n. 41.2 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali – Importanza: prevalente svolta dall'impresa).

Ciò premesso, alla data di adozione del presente Modello Organizzativo 231 Chievo Costruzioni S.r.l. è sottoposta ad un sistema di amministrazione unipersonale ed in particolare è retta da un Amministratore Unico, che svolge anche il ruolo di Datore di Lavoro, la carica di Direttore Tecnico (poteri come da verbale del 02.01.1995) e le funzioni di R.S.P.P..

Ai sensi dello Statuto, qualora i soci ne ravvisino l'opportunità hanno facoltà di nominare un organo di controllo o un revisore, secondo le modalità indicate nell'ambito del medesimo Statuto sociale (vedasi, in particolare, art. 26 dello Statuto).

In ogni caso, i soci che non partecipino all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione (art. 27 Statuto).

Ciò premesso, gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o dello Statuto sia riservato alla decisione dei soci (art. 22 Statuto).

Il Consiglio (ove nominato – si ricordi che alla data di adozione del presente Modello Organizzativo 231 la Società è retta da un Amministratore Unico) ha facoltà di delegare parte dei suoi poteri a uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta (art. 25 Statuto):

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega;
- a ciascuno degli Amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art. 2257 c.c.;

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 13/48

- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione (ove nominato) conserva il potere di conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

Alla data di adozione del presente Modello Organizzativo e di Gestione 231, la Società vanta alle proprie dipendenze, mediamente, un totale di 7 addetti (fonte: *Visura C.C.I.A.A. estratta dal Registro delle Imprese in data 03.11.2021*).

Ciò premesso, e come già indicato sopra, alla data di adozione del presente Modello Organizzativo 231, Chievo Costruzioni S.r.l. adotta:

1. un Sistema di Gestione per la Qualità (S.G.Q.) in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e successivi aggiornamenti, sottoposto a certificazione periodica;
2. un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.) adottato in conformità alle Linee Guida UNI INAIL.

Il predetto Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro è stato oggetto di specifica attività di integrazione con il presente Modello Organizzativo e di Gestione 231 in fase di implementazione dello stesso.

Infine, in occasione dell'adozione del presente Modello Organizzativo 231, Chievo Costruzioni S.r.l. ha proceduto anche:

- alla revisione del proprio Organigramma;
- al perfezionamento e/o revisione di specifici incarichi in qualità di Preposti a favore dei dipendenti che hanno partecipato alle rispettive attività di formazione obbligatoria;
- allo svolgimento di specifiche attività formative ed informative a favore dell'Amministratore Unico e dei soggetti apicali, in materia, tra le altre, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corretta gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i pubblici funzionari, nonché con riferimento alla c.d. responsabilità amministrativa degli Enti di cui al D.Lgs. 231/01;
- alla pianificazione delle attività formative ed informative rivolte ai Preposti per la Sicurezza, ex art. 2 lett. d) D.Lgs. 81/08, a favore di uno o più dipendenti della Società.

Alla data di adozione del presente Modello Organizzativo 231, le funzioni di R.S.P.P. sono svolte da parte del Datore di Lavoro ed Amministratore Unico della Società.

Nel rispetto della disciplina introdotta a norma della L. n. 179/17, in occasione dell'implementazione del presente Modello Organizzativo 231, la Società ha adottato anche una specifica Procedura per la Tutela delle Segnalazioni Riservate, che viene allegata al Codice Disciplinare.

Inoltre, è stata implementata anche una specifica Procedura per la Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, che viene allegata anch'essa al Codice Disciplinare.

### **2.3 ADOZIONE E OBIETTIVI DEL MODELLO**

Chievo Costruzioni S.r.l., in sede di predisposizione del presente Modello Organizzativo, ha analizzato i rischi di commissione di reato maggiormente rilevanti nell'ambito delle attività come sopra identificate.

In particolare, tramite interviste, esame dei documenti contrattuali, dell'organigramma aziendale, sono stati identificati i processi e le attività sensibili, le procedure di gestione esistenti, i punti di forza e le criticità

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 14/48

presenti dell'organizzazione aziendale, e sono state individuate le modalità attraverso cui potrebbero essere eventualmente commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

All'esito di una valutazione approfondita, l'Organo Amministrativo ha ritenuto di implementare ed attuare, allo stato, un Modello Organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati collegati alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/01), nonché dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01), compreso il reato di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'art. 356 c.p..

Di riflesso, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad esercitare i propri compiti di controllo e sollecitazione ai fini dell'efficace attuazione e rispetto delle misure previste nell'ambito del presente Modello Organizzativo, limitatamente ai reati – come sopra – valutati a rischio di commissione da parte della Società.

Ciò premesso, con riferimento agli altri reati previsti nel Catalogo 231, valutati di bassa o nulla probabilità di verifica, la Società ha comunque indicato nel Codice Etico i comportamenti cui, ad ogni livello aziendale, occorrerà prudentemente attenersi.

In ogni caso, Chievo Costruzioni S.r.l. si riserva, per il futuro, in base alle esigenze ed opportunità di volta in volta rilevate, l'estensione del Modello ad altri rischi di reato, che andranno valutate anche in occasione delle attività di revisione, aggiornamento e miglioramento periodico del proprio Modello Organizzativo e di Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

In ordine alla necessità di contrastare la commissione dei reati di cui sopra, la Società ha individuato e descritto nel presente Documento i singoli reati, i rischi di commissione, le misure di prevenzione e di deterrenza, ed ha specificato nel Codice Disciplinare gli obblighi ed i divieti rivolti agli apicali e ai dipendenti, nonché ai collaboratori esterni, la cui violazione può determinare interventi disciplinari.

## 2.4 OBIETTIVI

Il presente Modello intende assicurare un sistema coerente con le previsioni obbligatorie e volontarie sopraindicate, allo scopo di:

- a. prevenire:
  - comportamenti non conformi alla legge penale in relazione alle aree considerate in occasione dell'implementazione del Modello Organizzativo 231;
  - illeciti e violazioni del Codice Etico e degli accordi contrattuali;
  - infortuni sul lavoro e tecnopatie nel corso dell'attività produttiva, considerando i rischi sia dei cantieri e dei siti produttivi che degli uffici che del personale viaggiante;
  - contravvenzioni connesse alle aree della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento ai cantieri, alle attività di magazzino, di deposito e collegate;
  - il coinvolgimento della società in ipotesi di **responsabilità amministrativa** conseguenti l'eventuale verificarsi dei reati valutati nel presente Modello;
- b. migliorare costantemente gli *standard* di sicurezza sul lavoro sia della Società che delle imprese e dei lavoratori che collaborano con la stessa, in regime di appalto, subappalto, somministrazione o di prestazione d'opera.
- c. assicurare, comunque, al di là dei rischi di reato, l'osservanza dei principi del Codice Etico;

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 15/48

- d. garantire, a qualsiasi livello, la corretta gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i rappresentanti e funzionari pubblici, pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, nonché il rispetto degli adempimenti verso le stazioni appaltanti, sia nella fase di partecipazione alle gare, che di esecuzione dei contratti di appalto.

## 2.5 POLITICA DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

La Società ha definito la propria Politica aziendale in tema di Qualità e Salute e Sicurezza sul Lavoro ed ha pubblicato gli impegni assunti per la rispettiva applicazione e sviluppo all'interno dell'Organizzazione nell'ambito di specifici Sistemi di Gestione conformi ai seguenti standard:

1. UNI EN ISO 9001:2015, che stabilisce i requisiti per l'implementazione di un Sistema Qualità, quale strumento di gestione, necessario alla conduzione aziendale per assicurare che i requisiti stabiliti dalle norme cogenti o richiesti dal cliente siano recepiti e rispettati nella realizzazione dell'opera, prodotto od altra attività, associandolo ad un completo livello di servizio e d'informazione (sottoposto a certificazione periodica);
2. Linee Guida UNI-INAIL, che stabiliscono i requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.) adottato da parte della Società anche al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenire eventuali infortuni sul lavoro e/o tecnopatie.

Sul punto, pertanto, alla data di adozione del presente Modello Organizzativo 231, la Società risulta allineata anche con quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08, ai sensi del quale: *“In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”*. In ogni caso, Chievo Costruzioni S.r.l. non circoscrive la propria Politica aziendale per la sicurezza sul lavoro a quanto previsto per legge, ma, in considerazione della presenza di appaltatori/subappaltatori e fornitori nei propri luoghi di lavoro, assicura la corretta e sicura gestione degli appalti/subappalti e delle forniture, oltre che tramite verifiche dirette, anche attraverso la costante revisione del sistema contrattuale e sanzionatorio.

In ordine alla corretta attuazione ed all'eventuale necessità di aggiornamento, riesame e/o miglioramento dei predetti Sistemi di Gestione adottati da parte di Chievo Costruzioni S.r.l. sono tenuti a vigilare i rispettivi Responsabili, se del caso avvalendosi di altri colleghi e/o di collaboratori (anche esterni) allo scopo eventualmente nominati e/o incaricati da parte della Società.

Fermo quanto sopra, l'implementazione dei predetti Sistemi di Gestione implica in ogni caso:

- l'individuazione delle azioni relative alla loro rispettiva verifica, mantenimento e continuo miglioramento, anche attraverso la definizione dei documenti operativi e delle relative registrazioni e di opportuni indicatori;
- il mantenimento di un ottimale clima aziendale;
- il costante mantenimento e miglioramento delle condizioni dell'ambiente di lavoro, per quanto riguarda il rispetto dei requisiti d'igiene e di salute e sicurezza dei lavoratori;
- la messa a disposizione di tutte le risorse materiali e formative ai propri collaboratori.

Oltre che su tali indici, poi, la Società stabilirà i propri obiettivi di miglioramento anche in base:

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 16/48

- alle richieste delle parti interessate;
- ai risultati dell'analisi dell'andamento dei Sistemi di Gestione adottati svolta durante il rispettivo Riesame;
- alle evoluzioni normative;
- ai piani di aggiornamento o ai progetti che intende sviluppare;
- ai risultati degli audit interni ed esterni;
- alle esigenze del mercato;
- ai propri Codici Etico e Disciplinare ed ai valori aziendali di riferimento.

L'Amministrazione aziendale si è altresì impegnata:

- nel corso dell'attività di Riesame dei Sistemi di Gestione adottati, a valutarne l'adeguatezza e l'eventuale opportunità d'evoluzione, anche considerando gli sviluppi delle dinamiche socio-economiche e normative;
- a vagliare la Politica come sopra adottata, per garantirne la continua attualità ed il miglioramento;
- a rendere disponibili adeguate risorse per soddisfare gli impegni assunti, consentendone la consultazione da parte del personale e di eventuali ditte appaltatrici e/o subappaltatrici (*sul punto si veda il paragrafo: Piano Finanziario 231*).

In sede di adozione, il presente Modello è stato illustrato da parte dell'Amministratore Unico alle funzioni apicali ed ai Responsabili della Società; sono stati analizzati i documenti ed i protocolli allegati, sono state fornite tutte le informazioni relative alla modalità di attuazione delle procedure di gestione adottate e si è ratificato l'impegno da parte di tutti di darvi costante esecuzione.

La Società intende prioritariamente attribuire la necessaria attenzione alla pianificazione degli investimenti per l'efficace gestione della salute e sicurezza sul lavoro, elaborando e deliberando, anno per anno, uno specifico Piano Finanziario (anche: **Piano Finanziario 231**), in confronto con tutti i soggetti deputati alla gestione dei Sistemi ed al loro controllo.

## 2.6 ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E PROCEDURE VOLONTARIE

Fermo quanto indicato nell'ambito del paragrafo precedente (paragrafo 2.5), Chievo Costruzioni S.r.l. assicura l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici e le procedure volontarie relativi:

- a) al rispetto degli adempimenti verso le stazioni appaltanti, sia nella fase di partecipazione alle gare, che di esecuzione dei contratti di appalto;
- b) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- c) alla corretta gestione ambientale delle proprie attività produttive;
- d) alle attività:
  - di valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  - di mappatura dei rischi ambientali e predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento conseguenti;

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Rev.0 del 27/10/2022
		Pagina 17/48

- di natura organizzativa, quali emergenze per la sicurezza e/o ambientali, primo soccorso, gestione degli appalti, gestione dei fornitori, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - di sorveglianza sanitaria;
  - di informazione e formazione dei responsabili, dei lavoratori, dei fornitori e di controllo sul loro operato;
  - di obbligazioni contrattuali in capo ad eventuali appaltatori/subappaltatori e fornitori e di controllo sul loro operato;
- e) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- f) alla acquisizione di documentazioni, certificazioni ed autorizzazioni obbligatorie per legge;
- g) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- h) alla definizione di un idoneo sistema di registrazione che documenti lo svolgimento delle attività precedenti;
- i) alla formalizzazione di un organigramma di funzioni e di un sistema di deleghe ed incarichi, che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- j) alla definizione di un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il rispetto delle misure indicate nel Modello;
- k) alla costante revisione del sistema contrattuale aziendale finalizzata al controllo delle forniture ed alla corretta gestione degli appalti;
- l) alla previsione di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- m) al riesame ed eventuale modifica del Modello Organizzativo, nel caso in cui siano scoperte violazioni significative delle norme e delle procedure da applicare, ovvero in occasione dei mutamenti organizzativi o in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- n) alla predisposizione di un Sistema di Tutela delle Segnalazioni, in attuazione della L. n. 179/17, attraverso cui i dipendenti ed i collaboratori della Società possono inoltrare comunicazioni riservate per segnalare condotte illecite o violazioni del Modello Organizzativo.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 18/48

### 3 ITER DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO PER L'ADOZIONE ED I SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL MOG

#### A. Analisi dei rischi di reato

La Società, in sede di predisposizione del presente Modello Organizzativo, ha analizzato i rischi di commissione di reato maggiormente rilevanti nell'ambito delle attività come sopra identificate, selezionando fra le diverse tipologie di illecito indicate nel Decreto 231/01 quelle ad effettivo rischio di commissione nell'esercizio dell'impresa, a partire dal rischio basso.

Per consentire una valutazione appropriata da parte dell'Organismo Amministrativo, quest'ultimo è stato informato sulla natura dei reati presenti nel cosiddetto Catalogo 231.

In particolare, tramite interviste, esame dei documenti contrattuali, dell'organigramma aziendale, sono stati identificati i processi e le attività sensibili, le procedure di gestione esistenti, i punti di forza e le criticità presenti nell'organizzazione aziendale e sono state individuate le modalità attraverso cui possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

All'esito di una valutazione approfondita, considerando:

- i rischi di infortunio dei dipendenti, dei collaboratori, di eventuali appaltatori/subappaltatori/fornitori e dei loro dipendenti;
- i rischi in materia di corretta gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i rappresentanti e funzionari pubblici, pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, nonché quelli concernenti l'eventuale mancato rispetto degli adempimenti verso le stazioni appaltanti, sia nella fase di partecipazione alle gare, che di esecuzione dei contratti di appalto;

la Società ha deliberato di intervenire prioritariamente ai fini della prevenzione dei seguenti reati:

A) **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25 - septies)

- **Omicidio colposo** – art. 589 c.p.
- **Lesioni personali colpose** – art. 590 c.p.

B) **Reati contro la pubblica amministrazione** (di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, compreso il reato di frode nelle pubbliche forniture, previsto ai sensi dell'art. 356 c.p.).

La Società, tuttavia, ha determinato di estendere il Modello Organizzativo alla prevenzione di ulteriori tipologie di reato, laddove i mutamenti della realtà organizzativa o commerciale ovvero l'introduzione di nuove disposizioni di legge rendano necessaria o prudente tale estensione.

#### B. Informazione e sensibilizzazione dell'Organismo Amministrativo e della Direzione

Il presente Modello è stato illustrato all'Organo Amministrativo ed alla Direzione; sono stati analizzati i documenti allegati, il Codice Etico, il Codice Disciplinare, nonché gli incarichi conferiti per garantire la gestione, il controllo, il riesame e l'eventuale modifica del Modello; sono state fornite tutte le informazioni relative alla modalità di attuazione delle procedure di gestione adottate, e si è ratificato l'impegno da parte di tutti di darvi costante esecuzione nel tempo; sono state spiegate le finalità e le modalità di applicazione, dei protocolli di segnalazione e disciplinari, delle procedure di gestione e il sistema disciplinare e di vigilanza da adottare, dei rapporti con l'OdV.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 19/48

L'Organo Amministrativo e la Direzione sono stati informati, poi, sull'eventuale opportunità di predisporre, al medesimo scopo, anche ulteriori incarichi e deleghe di funzione, da formalizzare successivamente all'adozione del presente Modello Organizzativo.

### **C. Configurazione dell'Organigramma**

L'Organigramma aziendale è stato definito e revisionato anche in base ai compiti e responsabilità attribuite dal Modello, e considerando l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza.

Lo stesso viene revisionato in base alle modificazioni-incrementi delle attività aziendali.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 della L. 215/21, l'Organigramma relativo ai Preposti viene allineato alle nuove disposizioni.

### **D. Formazione in aula del DDL, dei Direttori tecnici e dei Responsabili sul Modello Organizzativo e Sistema Disciplinare**

In fase di implementazione del presente Modello Organizzativo 231, il Datore di Lavoro è stato informato in ordine all'eventuale opportunità di formalizzare specifici incarichi in qualità di Dirigenti per la Sicurezza, ai sensi dell'art. 2 lett. d) del D.Lgs. 81/08, a favore di alcuni Responsabili aziendali, che già ad oggi svolgono, di fatto, tali funzioni.

Inoltre, il Datore di Lavoro ed i Direttori tecnici ed i singoli Responsabili a favore di cui, nelle intenzioni della Società, potrebbe essere in futuro eventualmente formalizzato uno specifico incarico in qualità di Dirigenti per la Sicurezza, hanno ricevuto dai consulenti incaricati dell'implementazione del Modello una specifica formazione sulle responsabilità legali e contrattuali inerenti all'incarico affidato e sulle modalità di adempimento dello stesso.

Gli stessi sono formati sulle previsioni del Decreto 231 e sulle modalità di integrazione di dette previsioni con le procedure preventive già in uso presso la Società, anche mediante illustrazione di rispettivi doveri di intervento, controllo e di segnalazione e del collegato sistema disciplinare, anche con riferimento ai provvedimenti disciplinari eventualmente loro irrogabili nel caso di inadempimento grave o ripetuto delle prescrizioni del Modello.

Sono stati illustrati, poi, i contenuti ed il funzionamento del Regolamento Disciplinare adottato da parte della Società in occasione dell'implementazione del proprio Modello Organizzativo 231, che deve essere affisso sui luoghi di lavoro.

### **E. Formazione del Responsabile dei Sistemi di Gestione, dei Preposti e dei Lavoratori su Modello Organizzativo e Sistema Disciplinare**

La formazione in oggetto è a cura dell'Organismo di Vigilanza ed ha come obiettivi l'illustrazione delle rispettive obbligazioni e la necessaria sensibilizzazione sull'importanza di comprendere l'utilità e ineludibilità, in chiave preventiva, del sistema di controllo, di segnalazione, disciplinare e sanzionatorio definito con il MOG.

A seguito della entrata in vigore dell'art. 13 della L. 215/21, con introduzione di nuovi obblighi in capo ai Preposti la formazione di questi ultimi e dei Lavoratori viene allineata alle nuove disposizioni.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 20/48

In particolare, costituisce specifico oggetto di formazione il Regolamento Disciplinare da affiggere sui luoghi di lavoro e contenente, in forma semplificata, le specifiche prescrizioni cui, in ottemperanza al CCNL di riferimento, i lavoratori dovranno attenersi ed i provvedimenti disciplinari eventualmente irrogabili agli stessi in caso di inadempimento grave o ripetuto di dette prescrizioni.

Ciò premesso, in fase di adozione del presente Modello Organizzativo 231, l'Organo Amministrativo ha effettuato una preliminare pianificazione delle attività di formazione che, con continuità, nel tempo, saranno rivolte, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a Responsabili, Preposti e Lavoratori.

Nel corso del tempo, l'Organismo Amministrativo, sentito l'Organismo di Vigilanza, identifica le attività di formazione annuale alle quali saranno tenuti a partecipare tutti i dipendenti, compresi, se del caso, anche i Dirigenti.

#### **F. Formazione in aula dei Responsabili e degli Operatori degli Uffici**

I Responsabili degli uffici e delle attività produttive hanno ricevuto una prima formazione generale sul Decreto 231.

Nel corso del tempo, unitamente agli operatori, riceveranno, a cura dell'Organismo di Vigilanza, specifica formazione in ordine ai rischi di reato valutati nel Modello Organizzativo, al Codice Etico ed al Codice Disciplinare.

#### **G. I Sistemi di Gestione e la loro integrazione con il Modello Organizzativo**

La prevenzione di comportamenti a rischio di reato è fortemente supportata dall'adozione da parte di Chievo Costruzioni S.r.l. di un Sistema di Gestione per la Qualità (S.G.Q.) in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e successivi aggiornamenti, sottoposto a certificazione periodica, nonché di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.) adottato in conformità alle Linee Guida UNI INAIL.

Il predetto Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro è stato oggetto di specifica attività di integrazione con il presente Modello Organizzativo e di Gestione 231 in fase di implementazione dello stesso.

Tutti i Sistemi di Gestione in questione sono soggetti ad adeguamento con il modificarsi delle rispettive norme tecniche internazionali di riferimento.

In particolare:

**1. Il S.G.S.L. (Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro)**, obbligatorio ai fini della idoneità del Modello Organizzativo, area sicurezza del lavoro, è stato implementato in conformità alle LINEE GUIDA UNI INAIL, che prevedono le seguenti procedure:

1. Definizione dei ruoli e verifica dell'organigramma aziendale.
2. Gestione ACQ PRO25 per la gestione dell'acquisto di impianti e macchinari secondo la Direttiva Macchine DM 37/2008.
3. Capitolato trasportatori.
4. Verbali rischi specifici interferenza.
5. Formazione e implementazione della Politica e Obiettivi del SGSL, Valutazione dei Rischi, Requisiti di legge applicabili e definizione dell'Organigramma integrato.
6. Definizione delle modalità di gestione della formazione, informazione del personale.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 21/48

7. Definizione del metodo di registrazione delle attività e di gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale e collettivi.
8. Definizione delle modalità di gestione della manutenzione
9. Definizione del Regolamento disciplinare integrato al regolamento interno.
10. Formazione sulla gestione del contratto d'appalto.
11. Formazione sulla gestione operativa della sicurezza.
12. Formazione Preposti: gestione del Regolamento, schede di controllo e segnalazioni, Controllo del metodo di registrazione delle segnalazioni.
13. Verifica schede impianti.
14. Definizione della Gestione dei mezzi aziendali.
15. Definizione delle modalità di gestione della formazione, informazione del personale con definizione del metodo di registrazione delle attività.
16. Definizione delle modalità di gestione dei verbali di segnalazione e modalità di gestione della comunicazione interna ed esterna.
17. Definizione delle modalità di gestione della Preparazione e risposta alle emergenze
18. Attività di monitoraggio di primo e secondo livello: gestione schede di controllo e audit di sistema.
19. Gestione delle non conformità, azioni correttive, gestione sostanze pericolose.
20. Gestione del Piano Finanziario sicurezza e ambiente e definizione della procedura sulla Riunione periodica di prevenzione, riesame del sistema.

In particolare, si ricordi che, ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008), *“In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6”*.

## **2. Il S.G.Q. (Sistema di Gestione della Qualità)**

Come illustrato in precedenza, per quanto riguarda il Sistema di gestione della qualità, Chievo Costruzioni S.r.l. adotta da anni uno specifico Sistema di Gestione per la Qualità (S.G.Q.), che è stato implementato sulla base dei requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2015 e successivi aggiornamenti.

In parallelo all'implementazione degli standards di cui sopra, la Società ha incaricato un Responsabile interno della Società, in qualità di Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità (R.S.Q.).

In particolare, il predetto Responsabile, se del caso con l'ausilio del R.S.P.P. e/o degli altri collaboratori della Società o funzioni interne allo scopo eventualmente incaricate, ha il compito di verificare il rispetto e l'efficacia delle procedure operative adottate dalla Società in relazione alla tutela della qualità, reprimendo e segnalando eventuali comportamenti posti in essere in violazione delle predette procedure.

Gli operatori della Società addetti alla qualità, sono stati adeguatamente formati in relazione agli standards di gestione della qualità adottati da Chievo Costruzioni S.r.l., nonché sulle relative procedure da seguire.

I Sistemi di gestione come sopra schematizzati vengono integrati al Modello Organizzativo anche attraverso il Codice Disciplinare ed il Piano finanziario 231.

La loro corretta attuazione è verificata anche dall'Organismo di Vigilanza.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 22/48

## H. Gestione contrattuale e gestione degli appalti

Nello specifico dell'attività dell'azienda, la gestione contrattuale va valutata sotto il duplice profilo:

- della corretta esecuzione degli adempimenti assunti nei contratti con le stazioni appaltanti;
- della gestione contrattuale nei rapporti con committenti privati e/o subappaltatori.

Con riferimento al primo aspetto, il Modello Organizzativo esige, al fine di prevenire il rischio di contestazione di frode nelle pubbliche forniture, conseguente la scorretta esecuzione del capitolato d'appalto, che l'azienda assuma incarichi che rientrano nella sua capacità organizzativa e tecnico-professionale.

Inoltre, la Società deve attuare un controllo rigoroso sugli adempimenti richiesti per evitare gravi difformità che possano venire intese come esecuzioni in malafede del contratto. Circostanza, questa, che potrebbe integrare la contestazione di cui sopra, con conseguenti ricadute, non solo sul piano della responsabilità penale, ma anche dell'esclusione dalle gare, secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti e dalle Linee Guida dell'Autorità Anticorruzione.

In tal senso, la Società, nell'ambito del Modello Organizzativo, si dota, sotto il controllo dell'Organismo di Vigilanza, di procedure in grado di ridurre i rischi sopraindicati.

Per quanto attiene, poi, i rapporti con i potenziali partner privati, la Società si attiene alle seguenti regole di comportamento:

- evitare relazioni con soggetti di dubbia moralità professionale e comunque assumere informazioni certe sul loro curriculum e non aderire a proposte di collaborazione o di compartecipazione di dubbia natura;
- parimenti evitare di costituire ATI o Consorzi con soggetti imprenditoriali di dubbia trasparenza, capacità imprenditoriale, moralità professionale e nel dubbio assumere adeguate informazioni.

Ciò premesso, al fine di regolare e rendere omogenei fra tutte le imprese appaltatrici, subappaltatrici, fornitrici e lavoratori autonomi gli adempimenti imposti dalla introduzione del Modello, la Società ha formalizzato specifiche disposizioni contrattuali

In particolare:

- nel caso delle imprese appaltatrici/subappaltatrici, fornitrici, i contratti di appalto vengono definiti, revisionati e integrati, dove necessario, da un Capitolato Speciale, nel quale sono identificati anche gli specifici obblighi in materia di sicurezza e ambiente e le modalità di adeguamento al Modello adottato;
- nel caso dei lavoratori autonomi, viene formalizzato un contratto di prestazione d'opera attento alla valutazione della idoneità tecnico professionale e nel quale sono identificati anche gli specifici obblighi in materia di sicurezza e ambiente e le modalità di adeguamento al Modello adottato. Tale contratto di prestazione d'opera includerà un'attenta valutazione della idoneità tecnico professionale ai sensi dell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08;
- nel caso di concessione in uso, anche promiscuo, di macchinari, impianti, attrezzature, utensili ecc. di proprietà della Società a imprese appaltatrici ovvero lavoratori autonomi, viene definito uno schema contrattuale per garantire la sicurezza degli utilizzatori e dei lavoratori.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 23/48

In linea con le previsioni del Modello 231, le regole contrattuali sono accompagnate dalle previsioni di specifiche sanzioni nel caso di inadempimento, con adeguata graduazione, allo scopo di scoraggiare condotte vietate e pericolose.

#### **I. Sensibilizzazione di Fornitori e Appaltatori/Subappaltatori**

Oltre a quanto previsto al punto E, viene svolta specifica attività di sensibilizzazione dei principali Fornitori al fine di eliminare o ridurre i rischi di reati collegati alla fasi di appalto/subappalto o fornitura nella sede, nei cantieri e negli altri luoghi di lavoro di Chievo Costruzioni S.r.l., evidenziando regole, modalità di controllo, eventuali sanzioni.

#### **J. R.S.P.P. e R.S.G.S.L.**

Chievo Costruzioni S.r.l. attribuisce particolare importanza al ruolo del RSPP quale supporto del Datore di Lavoro nella identificazione dei rischi lavorativi, nella segnalazione delle situazioni da correggere, nella redazione di documenti della sicurezza.

Il R.S.P.P. sarà tenuto ad effettuare specifiche attività di confronto, informazione ed aggiornamento con l'Organismo di Vigilanza, in merito allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti in forza delle leggi vigenti (*in primis*, ex D.Lgs. 81/08) e dell'incarico conferitogli da parte della Società, nonché in ordine all'attuazione del S.G.S.L. e del Modello Organizzativo adottati da parte della Società.

A cura dell'Organismo di Vigilanza viene assicurato un costante allineamento fra l'attuazione corretta dei Sistemi di gestione ed il Modello Organizzativo anche attraverso l'eventuale partecipazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (R.S.G.S.L.) e del R.S.P.P. alle riunioni dell'Organismo.

Gli obblighi del R.S.P.P. e del R.S.G.S.L. sono richiamati nel Codice Disciplinare.

Alla data di adozione del presente Modello Organizzativo 231 le funzioni di R.S.P.P. sono svolte direttamente da parte del Datore di Lavoro della Società.

#### **K. Sorveglianza Sanitaria**

La Sorveglianza sanitaria viene gestita dal Medico Competente (MC), i cui compiti sono stati adeguati con specifico aggiornamento dell'incarico.

A cura dell'Organismo di Vigilanza viene assicurato un costante allineamento fra l'attuazione corretta della Sorveglianza Sanitaria ed il Modello Organizzativo anche attraverso l'eventuale partecipazione dell'Organismo alla Riunione periodica annuale di cui all'art. 35 del T.U.S.L.

È dovere del Medico Competente segnalare all'Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle riservatezze dei dati sensibili in suo possesso, le situazioni che manifestano la necessità di migliorare il Modello Organizzativo.

Gli obblighi del MC sono richiamati nel Codice Disciplinare.

#### **L. Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)**

Chievo Costruzioni S.r.l. applica le disposizioni in materia di diritti del R.L.S. stabilite dal T.U.S.L.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 24/48

In particolare, il R.L.S. può consultare presso la sede aziendale sia i documenti della sicurezza che il presente Modello con allegati, salvi gli incarichi professionali contenenti informazioni riservate.

Il R.L.S. partecipa alle riunioni periodiche indette dalla Società per valutare lo stato di attuazione del Modello.

Il R.L.S. riceve eventuali segnalazioni– anche anonime – da parte dei lavoratori e le trasmette all'O.d.V. per le azioni di sua competenza.

Sue eventuali proposte per il miglioramento del Modello verranno esaminate dai responsabili aziendali e portate all'attenzione dell'O.d.V..

### **M. Verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate per la prevenzione dei reati colposi.**

I Sistemi di Gestione adottati da parte della Società (Qualità e Sicurezza) consentono la verifica periodica sul rispetto della normativa in tema di sicurezza e rappresentano un idoneo supporto alla prevenzione dei reati colposi valutati nel Modello.

La periodica verifica dell'efficacia delle procedure adottate è, quindi, demandata:

- ai certificatori in relazione ai Sistemi certificati;
- per quanto di rispettiva competenza, all'Amministrazione e alla Direzione, al Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro ed ai Preposti;
- all'Organismo di Vigilanza, che effettua un monitoraggio di secondo livello, controllando se le procedure adottate sono rispettate dai destinatari (dipendenti, fornitori, terzi) e vengono fatte rispettare dai soggetti preposti ai controlli e alle segnalazioni.

Inoltre, l'attività di controllo è accompagnata da una procedura di segnalazione delle condotte potenzialmente illecite e delle violazioni del Modello ai sensi della Legge n. 179/17, con idonee misure di protezione dell'identità dei segnalanti.

Il Modello Organizzativo, infatti, può reputarsi idoneo se, oltre che essere indirizzato alla mirata gestione delle risorse umane e finanziarie, individua ed attua un adeguato sistema di controllo, segnalazione e disciplinare.

La Società fornisce, attraverso specifiche procedure ed incarichi, le prescrizioni e le modalità di esecuzione dei controlli.

Le segnalazioni, da qualsiasi fonte provengano, e le liste di controllo sono verificate dal Datore di Lavoro-Direttore della Società o da altra funzione allo scopo incaricata.

L'omesso controllo da parte del Datore di Lavoro, di Dirigenti e Preposti ha valenza disciplinare.

Sul corretto funzionamento del fondamentale sistema di controlli e di periodiche verifiche, esercita opportuni controlli l'Organismo di Vigilanza.

### **N. Sistema di Segnalazione delle anomalie e delle violazioni nell'area Sicurezza sul Lavoro**

Per rendere effettiva ed efficace la gestione del Sistema di Controllo e Disciplinare, la Società ha adottato un sistema di segnalazione basato su:

- l'identificazione di un congruo numero di Preposti e la loro formazione sulle modalità di segnalazione di anomalie, non conformità, inidoneità, violazioni dei Regolamenti;

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 25/48

- la compilazione da parte dei Preposti di liste di controllo periodiche finalizzate ad evidenziare e portare all'attenzione dei superiori eventuali non conformità o anomalie relative a sistemi di produzione, efficienza e sicurezza di macchine e attrezzature, disponibilità ed efficienza dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuali e collettivi;
- il richiamo verbale da parte dei Preposti dei lavoratori nel caso di violazioni non gravi;
- la compilazione da parte dei Preposti di verbali di segnalazioni relativi a violazioni gravi o ripetute dei Regolamenti da parte degli addetti alle attività produttive, dipendenti o meno della Società;
- la compilazione da parte del R.L.S. o dei lavoratori di segnalazioni utili al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro o della gestione ambientale;
- l'eventuale individuazione di specifiche funzioni con ruoli di Dirigenti per la Sicurezza ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08.

La segnalazione di criticità o situazioni di rischio dipendenti da anomalie o carenze organizzative o non conformità comporta l'immediato ripristino delle condizioni di sicurezza secondo le procedure dei sistemi di gestione di riferimento.

La segnalazione di condotte vietate o comunque pericolose può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

## **O. Il Sistema Disciplinare**

Le norme interne relative al Sistema disciplinare sono tutte rinvenibili nell'allegato Codice Disciplinare, cui si rinvia.

## **P. L'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)**

L'O.d.V., ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 231/01, ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

Chievo Costruzioni S.r.l. ha istituito un Organismo monocratico i cui compiti sono indicati nello specifico Regolamento.

Il soggetto incaricato in qualità di Organismo di Vigilanza è stato individuato sulla base della loro esperienza in materia, competenza professionale rispetto al compito affidato, indipendenza e onorabilità.

L'O.d.V. è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nonché delle risorse necessarie per vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello, per curarne l'aggiornamento e per effettuare un costante obiettivo monitoraggio sulla funzionalità del sistema aziendale di prevenzione dei reati ritenuti a rischio rilevante.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve disporre di un *budget* adeguato ad assicurare tutti i controlli e le verifiche ritenute necessarie in relazione ai rischi di commissione dei reati considerati nell'ambito del presente Modello.

Le attività di controllo riguardano:

- la corretta assunzione della formazione delle decisioni dell'Organismo Amministrativo al fine della prevenzione dei reati valutati a rischio di commissione;
- la correttezza e regolarità degli adempimenti previsti dal Codice Disciplinare i capo ai destinatari.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 26/48

L'O.d.V. ha libero accesso alla documentazione aziendale inerente il proprio ruolo di controllo ed effettua verifiche periodiche, anche senza preavviso, presso gli uffici ed i luoghi di lavoro della Società per controllare lo stato di attuazione del Modello ed assumere le iniziative, di volta in volta ritenute maggiormente efficaci.

L'Organo Amministrativo della Società attua confronti quantomeno annuali con l'O.d.V. il quale ultimo lo relaziona sull'andamento delle proprie attività e raccomanda le azioni di miglioramento ove necessario.

L'O.d.V. effettua attività formative e di aggiornamento per assicurare la migliore comprensione delle finalità e delle procedure del Modello e provvede al suo adeguamento nel caso di significative violazioni o di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

L'O.d.V. dispone di un account dedicato di posta elettronica nel quale riceve anche eventuali segnalazioni, nel caso protette dalla normativa posta a tutela delle segnalazioni degli illeciti.

L'O.d.V. verifica l'applicazione del Sistema Disciplinare, lo stato di attuazione dei Sistemi di Gestione adottati e propone al Datore di Lavoro, ricorrendone i presupposti e salvo che tale attività non sia già stata posta in essere, l'avvio dei procedimenti previsti nel Codice Disciplinare.

Ai fini di assicurare un flusso di comunicazioni che consenta all'OdV di svolgere i compiti cui è preposto, la Società inoltra, se disponibili o notificati, quantomeno i seguenti documenti:

- a) Verbali di ispezione delle Autorità di controllo (ASL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, Ispettorato INPS, Ispettorato Inail, NAS, Ispettorato Frodi, ecc.);
- b) Comunicazioni relative a sanzioni amministrative pecuniarie di qualsiasi tipologia;
- c) Evidenza documentale di avvenuto pagamento o di eventuali opposizioni alla sanzione;
- d) Contestazioni formali da parte di clienti/committenti privati o pubblici contenenti diffide ad adempiere o minacce di contenzioso;
- e) Risoluzioni contrattuali da parte di committenti pubblici o privati e richieste di risarcimento danni;
- f) Documentazione attinente eventuali procedure di contestazione disciplinare verso i dipendenti e conseguenti provvedimenti adottati;
- g) Verbali dell'Organismo Amministrativo contenenti: eventuali censure verso uno o più amministratori o soci; riguardanti decisioni che possano incidere significativamente sulla gestione dell'impresa; attribuzione di poteri delegati; nomine di procuratori, direttori, institori, ecc.; verifiche in merito all'adeguatezza degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile;
- h) Sanzioni contrattuali irrogate o minacciate ad appaltatori, fornitori, collaboratori;
- i) Verbali Assemblea soci/azionisti attinenti a: modifiche statutarie; assetto e/o nomina dell'Organismo amministrativo; nomina di sindaci e/o revisori;
- j) Informazioni in ordine ad eventuali modifiche societarie rilevanti (fusioni, incorporazioni, cessione o acquisizione di rami di azienda, ecc.) o alla costituzione di nuove unità produttive, o all'aggiudicazione di nuovi affidamenti da enti pubblici, o alla cessazione di unità produttive, o alla esternalizzazione di attività a imprese esterne ;
- k) Conferimento di deleghe gestorie o di deleghe di funzioni;
- l) Aggiornamenti del DVR o di protocolli sanitari;
- m) Revisioni dell'organigramma e/o del funzionigramma;

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 27/48

- n) Infortuni sul lavoro, incidenti ambientali con descrizione della dinamica;
- o) Evidenze di situazioni a rischio di illecito , quali segnalazioni dall'interno o dall'esterno, comprese le segnalazioni – da parte dei preposti per la sicurezza- di gravi non conformità/violazioni o di comportamenti gravemente imprudenti;
- p) Segnalazioni dall'interno o dall'esterno della Società di condotte potenzialmente illecite o comunque che appaiano in violazione del Codice Disciplinare e del Codice Etico;
- q) Gravi problematiche nella gestione degli appalti, delle forniture e dei subappalti;
- r) Bilanci approvati e relativi allegati;
- s) Verbali dell'Organismo Amministrativo attinenti all'adozione, l'aggiornamento e qualsiasi altra decisione inerente al Modello Organizzativo compresi le valutazioni sui rapporti e le relazioni dell'Organismo di Vigilanza;
- t) Eventuali rapporti preparati da dirigenti o responsabili nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e alle previsioni del Modello;
- u) Eventuali avvisi di garanzia notificati agli amministratori o al personale per fatti inerenti all'esercizio dell'impresa;
- v) Eventuali comunicazioni inerenti allo sviluppo del procedimento penale; avviso conclusioni indagini o decreto di archiviazione; decreto di rinvio a giudizio, patteggiamento o messa alla prova; sentenze di condanna o di assoluzione;
- w) Eventuali relazioni dei difensori nel procedimento penale, se da questi ultimi è autorizzata la trasmissione all'OdV;
- x) Atti giudiziari o corrispondenza relativa alla promozione di cause civili o al coinvolgimento nelle stesse;
- y) Certificazioni dei sistemi di gestione, i loro rinnovi ed eventuali osservazioni dell'Ente certificatore.

L'Organismo Amministrativo coinvolge l'O.d.V nella valutazione degli investimenti attuati al fine di prevenire i reti a rischio di commissione secondo quanto segue.

#### **Q. Il Piano Finanziario 231**

Perno centrale della gestione degli interventi idonei ai fini prevenzionistici è la quantità e qualità degli investimenti necessari ad assicurare la tutela dei lavoratori ed in generale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Chievo Costruzioni S.r.l. è peraltro, consapevole della necessità di evitare che all'eventuale violazione, penalmente rilevante, commessa da soggetti apicali o subordinati possa conseguire la contestazione di responsabilità amministrativa alla Società nel caso in cui detta violazione sia stata commessa nel suo interesse o le abbia procurato un oggettivo vantaggio.

La Società si impegna, pertanto, a perfezionare una pianificazione degli investimenti, in confronto con l'O.d.V., idonea, in via principale, a prevenire i reati valutati a rischio e, in via subordinata, ad escludere ipotesi di responsabilità amministrativa per interesse o vantaggio ricollegabile all'eventuale verificarsi dell'illecito.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Rev.0 del 27/10/2022
		Pagina 28/48

Il Piano Finanziario 231 individua, anno per anno, i costi da affrontare in termini di acquisti, oneri e misure organizzative per la prevenzione dei reati di seguito esposti.

**R. Sistema di registrazione delle attività**

Tutte le attività, compresi i richiami verbali, sono assoggettate a registrazione.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 29/48

## 4 REATI CONSIDERATI A RISCHIO, SANZIONI, MISURE DI DETERRENZA E PREVENZIONE

Come anticipato al punto 2.3, il presente Modello Organizzativo è stato sviluppato con specifica attenzione alle seguenti tipologie di reato:

### 4.1 REATI COLLEGATI ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO 231)

#### **Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)**

*<<Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.>>*

#### **Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose)**

*<<Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.>>*

#### **Qualificazione delle lesioni**

A norma dell'art. 583 c.p. le lesioni si considerano:

1. **gravi** nel caso in cui: dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
2. **gravissime** se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 30/48

di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

### **Sanzioni previste dal Decreto 231**

**Art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) così come modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 81/08**

In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria:

- in misura pari a **mille quote**, nel caso di omicidio colposo dove vi sia stata violazione dell'obbligo di valutazione di tutti i rischi e di elaborazione del D.V.R.;
- **non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote** nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- **non superiore a 250 quote** nel caso di lesioni personali colpose conseguenti violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui sopra, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata:

- **non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nel caso di omicidio colposo;**
- **non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi nel caso di lesioni personali colpose.**

### **Misure di deterrenza e di prevenzione**

**Chievo Costruzioni s.r.l. pone particolare attenzione alla prevenzione dei reati colposi conseguenti la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:**

1. Effettuando nel tempo una scrupolosa analisi dei rischi e degli investimenti di risorse finanziarie ed organizzative per la loro minimizzazione, ivi compresi i rischi collegati ad eventuali servizi/lavorazioni affidati in appalto/subappalto.
2. Dotandosi di uno specifico Sistema di Gestione e vigilando, anche tramite l'Organismo di Vigilanza, il Datore di Lavoro, i Dirigenti per la Sicurezza (questi ultimi ove incaricati) ed il RSGSL sulla sua attuazione
3. Fornendo vincolanti istruzioni operative ad ogni livello aziendale e controllando la loro corretta attuazione.
4. Vincolando contrattualmente i collaboratori esterni al rispetto delle norme di sicurezza.
5. Adottando uno specifico Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.
6. Attuando correttamente le Procedure, i Protocolli e le Istruzioni Operative previste dai sistemi di gestione aziendali.
7. Migliorando nel tempo i Sistemi di Gestione adottati.
8. Provvedendo al costante aggiornamento formativo del personale.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 31/48

9. Attuando una mirata selezione dei Fornitori ed esigendo e controllando da parte loro il rispetto delle prescrizioni contrattuali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
10. Attuando nei luoghi di lavoro un costante monitoraggio delle attività attraverso i Dirigenti per la Sicurezza (questi ultimi ove incaricati), i Preposti, il RGSL, il RSSP ed il Datore di Lavoro.
11. Mantenendo costantemente attivo il sistema di controllo e di segnalazione delle violazioni e delle non conformità.
12. Assicurando un riscontro certo e tempestivo alle segnalazioni, divulgando ed attuando in caso di accertate gravi violazioni del Regolamento Disciplinare, il Sistema Disciplinare.
13. Attuando, ove necessario, il Sistema Disciplinare (vedasi Codice Disciplinare).
14. Interloquendo con l'Organismo di Vigilanza e considerando attentamente le sue eventuali raccomandazioni.

Ciò premesso, al fine di garantire un corretto sviluppo e l'efficace attuazione del Modello Organizzativo adottato, la Società, unitamente all'implementazione di uno specifico Sistema Disciplinare, promuove e pone in essere, tra le altre cose, una serie di attività di pianificazione, formazione, segnalazione, verifica e controllo, già descritte, a livello generale, nell'ambito del capitolo precedente (vedasi capitolo 3).

Trattasi, in particolare, di una serie di attività finalizzate, oltre che all'informazione e formazione dei destinatari in riferimento alle prescrizioni ed ai divieti predisposti in occasione dell'adozione del Modello, anche a garantire la corretta ed efficace attuazione delle misure di prevenzione e contrasto degli illeciti presi in considerazione nell'ambito dello stesso.

Ciò premesso, con specifico riferimento all'Area della Salute e Sicurezza sul Lavoro, **oltre alle attività già descritte a livello generale nell'ambito del precedente capitolo 3** (a cui si rimanda per completezza), nell'ambito dell'efficace attuazione del proprio Modello Organizzativo 231, Chievo Costruzioni S.r.l. pone in essere anche le seguenti attività:

**a) Responsabilità della Società quale committente o appaltante**

Particolare rilevanza è stata attribuita alla prevenzione di infortuni nell'ambito delle lavorazioni in subappalto.

In particolare, i possibili addebiti di responsabilità colposa, in caso di infortunio occorso ai danni di un dipendente di una impresa esterna, hanno ad oggetto la mancata verifica dell'idoneità professionale dell'appaltatore, l'omessa informazione sui rischi esistenti nell'ambiente di lavoro, il mancato coordinamento tra le diverse attività o la mancata valutazione del rischio interferenziale.

E ciò nella consapevolezza che la normativa prevede l'esonero di responsabilità del datore di lavoro committente per i **rischi specifici** propri dell'impresa appaltatrice.

Per tali devono intendersi quei rischi che impongono precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi o che implicano la conoscenza di specifiche procedure o l'esecuzione di speciali tecniche.

***Pertanto il carattere generico del rischio non esonera da responsabilità il committente o appaltante: l'esonero riguarda solo i rischi specifici e tipici dell'impresa appaltatrice.***

Laddove tuttavia venga meno la completa autonomia organizzativa e direttiva dell'appaltatore, permane la responsabilità colposa diretta anche in capo al datore di lavoro ed ai dipendenti della società committente.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 32/48

Il committente/appaltante che organizza e dirige le attività dei dipendenti dell'appaltatore ne diviene, infatti, l'effettivo datore di lavoro e deve, di conseguenza, essere considerato penalmente responsabile delle condotte colpose che abbiano cagionato un infortunio e siano riconducibili a sue decisioni gestionali.

A fronte di detto rischio di commissione di reato, la Società ha predisposto un Capitolato speciale da allegare ai contratti di subappalto al fine di assicurare che le imprese esecutrici rispettino le prescrizioni del Modello Organizzativo.

Il Capitolato prevede un'articolata serie di sanzioni contrattuali nel caso di sua violazione.

#### **b) L'Ente quale impresa affidataria**

L'art. 97 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro dell'impresa affidataria l'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati in subappalto, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento da parte delle imprese esecutrici e la congruenza dei piani operativi di sicurezza da queste predisposti.

Detta disposizione viene valutata e attuata dalla Società nel caso in cui operi come affidataria in cantieri che rientrano nell'elenco previsto dall'all. X del D.lgs. n. 81/08.

In tali casi, l'Ente adibisce alla verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere Preposti specificamente formati a tale ruolo.

È anche prevista una specifica procedura per l'individuazione, la valutazione e il controllo sui requisiti tecnico professionali e previdenziali dell'impresa o dei lavoratori autonomi candidati alla stipula del contratto di appalto; sull'acquisizione e la conservazione della documentazione relativa all'impresa aggiudicataria; sulla verifica dell'avvenuta predisposizione e trasmissione del piano di coordinamento e sicurezza; sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di coordinamento per la sicurezza; sulla corretta formalizzazione dei contratti (indicazione costi per la sicurezza, allegazione DUVRI); sulla verifica della consegna dei POS delle imprese esecutrici e della loro congruenza con il piano di coordinamento e sicurezza.

Nel malaugurato caso di infortunio sul lavoro, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente, risulta fondamentale poter escludere la sussistenza di un interesse o di un vantaggio dell'ente. Vantaggio che potrebbe conseguire **alla scelta di un appaltatore tecnicamente o organizzativamente inidoneo allo svolgimento di un particolare incarico**, considerando che le imprese qualificate richiedono corrispettivi più elevati rispetto ad imprese non qualificate.

#### **La Società, quindi, deve evitare:**

- di ottenere un indebito vantaggio abusando del potere contrattuale che è in grado di esercitare nei confronti delle società appaltatrici;
- il ricorso a 'pseudo-appalti', esercitando di fatto il potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei lavoratori dipendenti del subappaltatore;
- il verificarsi di situazioni di interferenza di più imprese nell'esecuzione di attività contestualmente incompatibili per accelerare i tempi di esecuzione dei lavori. In caso di infortunio potrebbe risultare un interesse o vantaggio dell'Ente nella carente gestione delle attività di coordinamento sui cantieri temporanei.

Il monitoraggio da parte dell'Ente circa le condizioni di sicurezza dei lavori affidati viene documentato e registrato tramite la compilazione di idonea lista di controllo periodica da parte di personale competente.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 33/48

L'Organismo di Vigilanza della Società controlla i contratti di subappalto e può effettuare accessi anche senza preavviso nei cantieri al fine di verificare la genuinità dei subappalti e la corretta gestione delle procedure di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Inoltre chiede il riesame del Modello laddove risultino anomalie non occasionali.

**c) Attività di formazione ed informazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 30 c. 1 lett. e) TUSL**

La Società applica la normativa vigente in tema di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori assicurando che gli stessi partecipino, in forma obbligatoria, agli incontri a tal fine finalizzati.

Nelle attività di formazione sono coinvolti anche i dirigenti.

L'eventuale indisponibilità del lavoratore a partecipare ai corsi di formazione viene valutata come illecito disciplinare.

**d) Attuazione del Sistema Disciplinare**

Una rilevante e imprescindibile misura deterrente è fornita dal Sistema Disciplinare che consente di sanzionare tutti coloro che violino in modo grave le regole comunicate per garantire la sicurezza e la salute delle maestranze.

**4.2 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24-25 DEL DECRETO)**

**AREA CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PUBBLICI**

**Art. 24 del Decreto – Malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa e frode informatica**

**Articolo 316-bis codice penale (Malversazione a danno dello Stato)**

*<<Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.>>*

**Articolo 316-ter codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)**

*<<Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.>>*

**Articolo 640 codice penale (Truffa)**

*<<Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:*

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 34/48

- 1) *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (...);*
- 2) *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.>>*

#### **Articolo 640-bis codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)**

*<<La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.>>*

#### **Articolo 640-ter codice penale (Frode informatica)**

*<<Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.>>*

#### **Sanzioni previste dal Decreto**

In relazione alla commissione dei reati sopra elencati si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**. Se, in seguito alla loro commissione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da **duecento a seicento quote**.

In ogni caso si applicano le seguenti sanzioni interdittive:

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **Rischi di commissione di reato**

È necessario quindi assicurare:

##### **a. In fase di acquisizione del finanziamento:**

- la comunicazione da parte della Società al soggetto intermediario o all'Organismo pagatore di informazioni corrette e veritiere

Nella fattispecie, il reato presupposto di responsabilità della Società potrebbe verificarsi nel caso in cui, al fine di ottenere finanziamenti o contributi da un ente pubblico o da un fondo interprofessionale di natura pubblicitaria siano trasmesse o poste a disposizione dati o informazioni non veritiere.

- il rispetto delle norme in materia di rapporti con i funzionari pubblici

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 35/48

Nella fattispecie, il reato presupposto di responsabilità della Società potrebbe verificarsi nel caso in cui il soggetto intermediario, in fase di acquisizione del finanziamento da un ente pubblico o da un fondo interprofessionale di natura pubblicistica, offra o prometta denaro altra utilità, per facilitare l'erogazione del finanziamento.

- La richiesta di finanziamento con oggetto corrispondente alle attività che di fatto saranno svolte

Nella fattispecie, il reato presupposto di responsabilità della Società potrebbe verificarsi nel caso in cui si richiedano all'ente pubblico o al fondo interprofessionale di natura pubblicistica finanziamenti per attività diverse da quelle che saranno effettivamente svolte.

**b. In fase di attuazione delle attività finanziate:**

- il rispetto del programma e delle procedure formali

Nella fattispecie, il reato presupposto di responsabilità della Società potrebbe verificarsi sia nel caso in cui venga scoperto che le erogazioni da parte dell'ente pubblico o del fondo interprofessionale di natura pubblicistica vengano utilizzate per attività diverse (con ipotesi di concorrente reato di malversazione) rispetto a quelle previste, sia nel caso in cui non vengano rispettate le prescrizioni formali attinenti la tenuta dei registri e la fedeltà delle dichiarazioni.

**Procedure preventive e di deterrenza:**

- a) il controllo sul rispetto del programma operativo e delle procedure formali collegate all'intervento finanziato deve essere affidato a soggetto diverso da chi gestisce i rapporti con l'ente erogatore o con il soggetto intermediario;
- b) l'Organismo di Vigilanza deve essere messo al corrente dei contributi richiesti e ricevuti in modo da poter esercitare l'attività di controllo;
- c) il Codice Disciplinare deve indicare le sanzioni contrattuali e disciplinari in caso di violazione.

**AREA RELAZIONI CON I PUBBLICI FUNZIONARI**

**Art. 25 del Decreto – concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

**Definizione di utilità**

Oltre al denaro: regali di valore non modico (superiori ad € 50,00, 100,00 o 150,00 in base alle determinazioni interne della singola P.A.), sconti, consulenze anche gratuite, viaggi, agevolazioni della carriera, posti di lavoro, beni in natura e quant'altro possa condizionare l'indipendenza e imparzialità del pubblico ufficiale.

Non è consentito l'omaggio, pur se di modico valore, nel caso in cui il pubblico ufficiale stia gestendo specifiche istanze o pratiche del soggetto "donante".

**Articolo 316 codice penale (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) – nell'ipotesi di concorso con il pubblico funzionario o l'incaricato di pubblico servizio**

*<<Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.>>*

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 36/48

**Articolo 317 codice penale (Concussione)**

*<<Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.>>*

**Articolo 318 codice penale (Corruzione per l'esercizio della funzione)**

*<<Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

*La stessa pena si applica anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale il denaro o altra utilità (vedi art. 321 c.p.).>>*

**Articolo 319 codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)**

*<<Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

*La stessa pena si applica anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale il denaro o altra utilità (vedi art. 321 c.p.).>>*

**Articolo 319-bis codice penale (Circostanze aggravanti)**

*<<La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.>>*

**Art. 319-ter codice penale (Corruzione in atti giudiziari)**

*<<Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

*La stessa pena si applica anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale il denaro o altra utilità (vedi art. 321 c.p.).>>*

**Articolo 319-quater codice penale (Induzione indebita a dare o promettere utilità)**

*<<Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.>>*

**Articolo 320 codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)**

*<< Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.*

*La stessa pena si applica anche a chi dà o promette all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità (vedi art. 321 c.p.)*

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 37/48

*Ai sensi dell'art. 358 comma 2 c.p., per **pubblico servizio** deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione delle semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale.>>*

#### **Articolo 321 codice penale (Pene per il corruttore)**

*<< Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.>>*

#### **Articolo 322 codice penale (Istigazione alla corruzione)**

Prima ipotesi (istigazione alla corruzione passiva – dal privato al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio – non andata a buon fine)

*<< Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, **per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri**, soggiace, **qualora l'offerta o la promessa non sia accettata**, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, (da tre a otto anni) ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a **omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri**, il colpevole soggiace, **qualora l'offerta o la promessa non sia accettata**, alla pena stabilita nell'articolo 319 (da sei dieci anni), ridotta di un terzo.>>*

Seconda ipotesi (istigazione alla corruzione attiva – dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al privato- non andata a buon fine)

*<< La pena di cui al primo comma si applica al **pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.***

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 c.p. (e cioè per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri).>>*

#### **Articolo 322-bis codice penale (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)**

*<< Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

*1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

*2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

*3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

*4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;*

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 38/48

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione (...).>>

#### **Articolo 346-bis codice penale (Traffico di influenze illecite)**

<<Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, e nei casi di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.>>

Viene sanzionata la condotta di chi, sfruttando le relazioni che lo legano a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, riceve materialmente o in forma di promessa vantaggi patrimoniali come compenso della propria mediazione e/o riceve utilità con cui remunerare il pubblico ufficiale.

La norma intende contrastare le attività lobbistiche illecite di mediatori che, introdotti nei centri di potere e decisionali della Pubblica Amministrazione, sono in grado di facilitare le attività corruttive evitando che il beneficiario della corruzione esca allo scoperto.

L'accertamento del reato in esame può accompagnarsi all'accertamento dei reati di corruzione e/o di associazione a delinquere in capo ai soggetti che hanno sollecitato la mediazione, con conseguente responsabilità amministrativa della loro impresa.

#### **Articolo 32-quater codice penale (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione)**

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 39/48

*<<Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, 452 quaterdecies, 501, 501 bis, 640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.>>*

### **Sanzioni pecuniarie previste dal Decreto**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

### **Pene accessorie**

La condanna per la commissione dei reati sopraelencati comporta anche:

- l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se il fatto è di particolare tenuità la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni;
- se l'autore del reato si è adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati, per l'individuazione di altri responsabili o per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite, l'interdizione e il divieto temporanei per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.

**Altri reati per i quali, in caso di condanna, consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, se commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa:**

- peculato – 314, primo comma, c.p.
- malversazione ai danni dello Stato – 316-bis c.p.,
- reati di corruzione verso membri degli organi della comunità europea – 322-bis c.p.,
- turbata libertà degli incanti – 353 c.p.,
- inadempimento di contratti di pubbliche forniture – 355 c.p.,
- frode nelle pubbliche forniture – 356 c.p.,
- associazione per delinquere – 416 c.p.,
- associazione di tipo mafioso anche straniera – 416-bis c.p.,
- rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro – 437 c.p.,

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 40/48

- inquinamento ambientale – 452-bis c.p.,
- disastro ambientale – 452-quarter c.p.,
- traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività – 452-sexies c.p.,
- impedimento o compromissione del controllo ambientale e di sicurezza e igiene sul lavoro – 452-septies c.p.,
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – 452-quaterdecies c.p.,
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico – 640, secondo comma, numero 1, c.p.,
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – 640-bis c.p.,
- usura – 644 c.p..

#### **Cause di non punibilità (art. 323-ter c.p.)**

Non è punibile chi ha commesso delitti di corruzione e di induzione indebita nei casi di:

- corruzione per l'esercizio della funzione
- corruzione per un atto contrario a doveri d'ufficio
- corruzione in atti giudiziari
- induzione indebita a dare o promettere utilità
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- turbata libertà degli incanti (gare pubbliche)
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- astensione dagli incanti

**se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto:**

- lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili;
- mette a disposizione l'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità una somma di denaro di valore equivalente, ovvero indica elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo.

#### **Sanzioni interdittive previste dal Decreto**

Nei casi di condanna della persona giuridica per uno dei delitti legati a fatti di corruzione si applicano le sanzioni interdittive per una durata:

- **non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da un soggetto apicale** (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione di direzione dell'ente o che esercitano anche di fatto la gestione del controllo dello stesso);
- **non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è stato commesso da persone sottoposte** alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali;
- **da tre mesi a due anni**, se, prima della sentenza di primo grado l'ente
  - a. si è efficacemente adoperato:
    - per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori;
    - per assicurare le prove dei reati;
    - per l'individuazione dei responsabili;
    - per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;
  - b. ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 41/48

### Misure cautelari

Il Pubblico Ministero può richiedere l'applicazione, quale misura cautelare, di una delle sanzioni interdittive previste dal Decreto 231 quando:

- sussistono gravi indizi di responsabilità dell'ente per uno dei reati previsti dal Decreto 231
- vi sono fondati specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso genere di quelli per cui è in atto un'indagine.

Al posto della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale per il periodo pari a quello della misura che sarebbe stata applicata.

Ogni misura cautelare deve essere proporzionata l'entità del fatto e, in ogni caso, l'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare solo quando ogni altra misura risulti inadeguata.

La misura massima della misura cautelare varia da un anno a un anno e quattro mesi.

### Rischi di commissione

Azioni o pratiche di condizionamento illecito di pubblici funzionari potrebbero essere poste in essere per ottenere licenze, concessioni e autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione o per ottenere trattamenti di favore o per evitare o condizionare accertamenti e sanzioni ad opera delle autorità di controllo ovvero per distorcere il corso delle attività giudiziarie.

In sintesi, le condotte più sopra descritte potrebbero in astratto essere a rischio di commissione:

- nella fase prodromica alla pubblicazione di bandi per appalti pubblici o di affidamenti da parte di pubbliche amministrazioni;
- nella fase di partecipazione alla gara;
- in fase di controlli ispettivi;
- nel corso di ordinari rapporti, per conto della Società, con pubblici funzionari;
- nella gestione di controversie giudiziarie o nel corso di procedimenti penali o amministrativi che potrebbero interessare la Società o uno o più dei propri Apicali o Sottoposti

Con specifico riferimento, poi, al reato presupposto di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui), il reato presupposto di responsabilità della Società potrebbe verificarsi nel caso in cui la stessa si adoperi, se del caso in concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere indebitamente denaro od altra utilità, giovandosi dell'errore altrui (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in fase di acquisizione di finanziamenti o aggiudicazioni pubbliche, di partecipazione a bandi o gare d'appalto pubbliche, ovvero in relazione all'acquisizione di concessioni, di autorizzazioni pubbliche o di eventuali informazioni privilegiate).

In queste ipotesi, infatti, la Società, in concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, potrebbe essere oggetto di imputazione di responsabilità per aver posto in essere condotte finalizzate ad ottenere indebitamente denaro od altra utilità – quest'ultima, *lato sensu* intesa, a scapito di soggetti terzi che siano stati, in diverso modo, tratti in errore.

Si pone, quindi, la necessità che i comportamenti degli apicali e dei dipendenti si attengano alla massima trasparenza e correttezza.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 42/48

### **Procedure preventive e di deterrenza**

Oltre quanto già previsto, ulteriori procedure da adottare al fine di prevenire la commissione dei reati sono le seguenti:

- a) individuazione e formalizzazione **nel Codice Disciplinare** di specifici divieti e obblighi in capo ai soggetti che, a vari livelli, possono, come sopra, avere rapporti con pubblici funzionari o rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- b) introduzione di specifiche sanzioni nel caso di violazione di detti divieti ed obblighi, specificamente indicati nel Codice Disciplinare;
- c) rispetto delle specifiche regole contenute nella *Procedura rapporti con la Pubblica Amministrazione* (vedasi Codice Disciplinare) e dei principi indicati nel Codice Etico in materia di correttezza nei rapporti con la P.A. e con i pubblici funzionari, nonché dei generali principi di regolarità e correttezza nell'ambito dei rapporti con i privati ed i partner commerciali della Società (anche al fine di prevenire eventuali ipotesi di concorso della Società nel reato di cui all'art. 316 c.p.);
- d) realizzazione di attività di sensibilizzazione in ordine alla circostanza che l'eventuale scoperta di comportamenti collusivi, non trasparenti o mirati a condizionare i rappresentanti della P.A. possono comportare, oltre che le ordinarie sanzioni penali verso le persone fisiche, anche l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive in danno della persona giuridica Chievo Costruzioni S.r.l.;
- e) controllo dei flussi finanziari aziendali e delle fatture passive al fine di evitare la costituzione di fondi occulti finalizzati alla corruzione;
- f) immediata segnalazione (anche in attuazione del sistema di tutela delle segnalazioni di cui alla Legge 179/17) all'Organismo Amministrativo e/o all'Organismo di Vigilanza di iniziative di responsabili aziendali di dubbia liceità.

### **4.3 REATI DI FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24 DEL DECRETO)**

#### **Articolo 356 codice penale (Frode nelle pubbliche forniture)**

*<<Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.*

*La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente (vedi art. 355 co. 2, c.p.).>>*

Il reato in esame è volto a tutelare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, minacciato dall'inadempimento e dalla frode in relazione a particolari contratti di rilevante interesse pubblico, aventi ad oggetto determinati beni.

La nozione di "**frode**" si riferisce, quindi, ad ogni condotta che, nei rapporti con la P.A., viola il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Non è necessaria una condotta implicantemente artificiosa o raggiri, propri del reato di truffa, né che il fornitore abbia tratto un profitto, essendo sufficiente la dolosa – nel senso di consapevole – inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi.

In particolare, la consumazione del reato richiede il fraudolento inadempimento dell'obbligazione contrattuale (nel caso di prestazioni periodiche, esso può verificarsi anche per una sola di queste),

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 43/48

accompagnato dal venire in essere dell'evento, costituito dalla mancanza delle cose od opere necessario per lo svolgimento del servizio o il funzionamento dello stabilimento.

Trattandosi di un fatto oggettivo che danneggia l'interesse pubblico, sono irrilevanti sia l'intenzione del fornitore sia le caratteristiche intrinseche del bene eventualmente fornito rispetto al modello di riferimento indicato nelle condizioni di fornitura del servizio.

Il dolo è generico e viene solitamente ravvisato nella consapevolezza e volontà di effettuare una prestazione diversa da quella dovuta (sorretta dall'ulteriore consapevolezza della destinazione delle cose od opera per la necessità di uno stabilimento pubblico o di un pubblico servizio).

Secondo la Cassazione, la predetta diversità deve potersi apprezzare "*in modo significativo*", intendendosi per tale la fornitura di un'opera, bene o servizio, in relazione a cui la diversità in termini di qualità e quantità è tale da incidere sullo svolgimento del rapporto con la Pubblica Amministrazione (Cass. Pen., 8 aprile 2016, n. 28301).

L'espressione "*fornitura*" deve intendersi riferita sia a cose che ad opere, così come a prestazioni di attività lavorative e tecniche di un'impresa volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità del servizio pubblico, o così come a servizi, ovvero a fornitura di beni nell'ambito di un servizio.

La frode nelle pubbliche forniture va distinta dai reati di:

- A) ***inadempimento di contratti di pubbliche forniture*** (art. 355 c.p.) riguarda chi, non adempiendo agli obblighi derivanti dal contratto di fornitura concluso con la Pubblica Amministrazione o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare in tutto o in parte "cose od opere" che siano necessarie al pubblico servizio. Diversamente dalla *frode nei contratti di pubbliche forniture*, per ravvisare *l'inadempimento nelle pubbliche forniture non serve che sia scoperta la malafede del contraente, ma è sufficiente che sia scoperta la mancata esecuzione delle prestazioni conformemente a quanto pattuito*.
- B) ***truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici*** (art. 640, co. 2 n. 1, c.p.) ha come presupposto, invece, *l'induzione in inganno dei pubblici funzionari attraverso artifici e raggiri*.

Ad esempio, costituisce una condotta integrante il reato di frode nelle pubbliche forniture, ai sensi dell'art. 356 c.p., quella posta in essere da parte del legale rappresentante di un'impresa risultata aggiudicataria di un appalto per il servizio di refezione scolastica che utilizzi ripetutamente materie prime diverse da quelle previste nel capitolato speciale d'appalto.

Una volta verificata l'inosservanza delle condizioni del capitolato dell'appalto assegnato al fornitore dall'amministrazione comunale in questione, non era affatto necessario verificare in concreto se l'alimento fornito in violazione possedesse o meno minor pregio nutritivo rispetto a quello previsto, dal momento che per accertare la frode nelle pubbliche forniture è **sufficiente la dolosa consegna di cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute**.

Ciò premesso, in caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32-*quater* c.p., ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

#### **Sanzioni penali e sanzioni previste nel Decreto 231 e nel Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016)**

- nel caso di condanna della **persona giuridica**, alle sanzioni interdittive si aggiunge la sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 500 quote;
- nel caso di condanna delle **persone fisiche** per i reati di frode nelle pubbliche forniture (così come per inadempimento nelle pubbliche forniture e truffa contro lo stato o l'ente pubblico), ma solo se

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 44/48

commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, consegue – per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni – l'incapacità di trattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32-*quater* c.p.).

Ciò premesso, secondo quanto previsto nel Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), la condanna di un operatore economico con sentenza definitiva, o con decreto penale irrevocabile o sentenza di patteggiamento per frode nelle pubbliche forniture (ma anche per inadempimento nelle pubbliche forniture o per truffa verso la P.A.) è considerata “grave illecito professionale” e provoca l'**esclusione automatica** dalle gare per un periodo di cinque anni se la pena principale è superiore, ovvero per un periodo corrispondente alla durata della pena principale se inferiore a cinque anni (art. 80, co. 10 del D.Lgs. 50/2016).

L'esclusione automatica scatta anche nel caso in cui l'operatore economico venga soggetto alla sanzione interdittiva di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione prevista dal Decreto 231 [art. 80, co. 4 lett. f) D.Lgs. 50/2016].

Inoltre, la frode nelle pubbliche forniture può essere motivo di **esclusione discrezionale** se viene considerata dalla Stazione Appaltante come un illecito professionale grave e tale da rendere dubbia:

- “*l'integrità del concorrente*”, intesa come moralità professionale,
- “*o la sua affidabilità*”, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento

e quindi nel caso di:

- sentenza di primo grado;
- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, anche stipulato con altre amministrazioni, che abbia comportato la risoluzione anticipata non contestata ovvero confermata in giudizio;
- la condanna al risarcimento del danno o a sanzioni o penali derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.
- inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
- carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
- adozione di comportamenti scorretti;
- ritardo nell'adempimento;
- errore professionale nell'esecuzione della prestazione;
- induzione in errore dell'amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa;
- nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore che ha determinato una modifica o variante;
- negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante.

In ogni caso, l'operatore economico, anche nel caso dei predetti illeciti professionali, in base alla valutazione discrezionale della Stazione appaltante, può **non** essere escluso dalla gara se:

- per i reati sopra indicati sia stato condannato ad una pena detentiva non superiore ai diciotto mesi

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Rev.0 del 27/10/2022
		Pagina 45/48

- o gli sia stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione ed inoltre
- abbia risarcito il danno ed in ogni caso
- possa dimostrare di avere adottato concreti provvedimenti di carattere tecnico e organizzativo idonei a prevenire ulteriori reati della medesima specie di quello verificatosi.

### **Procedure preventive e di deterrenza**

Considerato che il reato si consuma in caso di inadempimento consapevole di obbligazioni assunte nei confronti delle stazioni appaltanti e dove, in particolare, l'inadempimento possa essere ritenuto "significativo", nella misura in cui si pone in contrasto con gli scopi attribuibili dalla stazione appaltante al contratto da eseguire, le procedure preventive e di deterrenza consistono nel:

- a) assicurarsi che, ad ogni livello aziendale, siano chiari gli adempimenti da assolvere e vengano effettivamente realizzati secondo le previsioni del contratto di appalto. Ciò implica che il capitolato contrattuale deve essere ben conosciuto dai responsabili i quali, a loro volta, verificano nei confronti dei dipendenti e dei subappaltatori la corretta esecuzione delle obbligazioni ivi assunte;
- b) prevedere che, nell'eventualità di dubbi su quale possa essere la corretta modalità di esecuzione, il responsabile sappia a quale soggetto rivolgersi (Amministratore della Società, Ufficio Amministrativo, R.U.P., Direttore dei Lavori, Direttore di Cantiere, Coordinatore per la Sicurezza, Progettista, eccetera) per ottenere i necessari chiarimenti sulla modalità di esecuzione nel caso consentita e/o idonea;
- c) prevedere, quale misura deterrente, specifiche sanzioni nel caso in cui si verificano inaccettabili sottovalutazioni che comportino o possano comportare una esecuzione in malafede dello specifico adempimento contrattuale, ovvero omissioni non consentite di detto adempimento;
- d) prevedere modalità di segnalazione tempestiva che consentano all'Amministratore/Datore di Lavoro di poter intervenire per eventualmente sostituirsi al responsabile nelle scelte più appropriate da adottare nel caso di difficoltà interpretative del capitolato.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Rev.0 del 27/10/2022
		Pagina 46/48

## **5 TUTELA DELLE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI O DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

A seguito della introduzione della L. n. 179/17, nella parte in cui disciplina la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti o violazioni del Modello nel settore privato, la Società ha definito una procedura specifica (*Procedura Segnalazioni* – allegata al Codice Disciplinare) dove:

- si indicano le misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione;
- si evidenzia il divieto di atti ritorsivi o discriminatori verso il segnalante;
- si introducono più canali di segnalazione idonei a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- si definiscono le ipotesi di giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto.

I destinatari delle segnalazioni ne valutano la fondatezza in base ad elementi precisi e concordanti ed assumono le iniziative opportune, secondo quanto stabilito nella specifica Procedura.

Il Codice Disciplinare, in conformità con l'art. 2 lett. d) della Legge in esame indica le sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

L'Organismo di Vigilanza controlla il rispetto della normativa e della specifica procedura interna di attuazione.

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231
		Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 47/48

## 6 AREA DOCUMENTALE

La corretta attuazione del Modello prevede sia la registrazione e conservazione dei documenti e delle procedure rilevanti che la definizione e/o l'aggiornamento e/o adeguamento dei seguenti documenti:

- 1) Codice Etico;
- 2) Codice Disciplinare;
- 3) Organigramma aziendale;
- 4) Modello Organizzativo e suoi allegati;
- 5) Sistema di Gestione SSL conforme alle Linee Guida UNI-INAIL;
- 6) Sistema di Gestione Qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2015;
- 7) Eventuali Deleghe Gestorie;
- 8) Incarichi a Dirigenti per la Sicurezza e Preposti;
- 9) Capitolato speciale;
- 10) Regolamento Disciplinare;
- 11) Piano di vigilanza annuale;
- 12) Registro delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza;
- 13) Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- 14) Statuto;
- 15) Registro delle attività formative e di aggiornamento ad opera dell'OdV;
- 16) Documenti di adeguamento e miglioramento del Modello;
- 17) Certificazioni dei sistemi di gestione o inerenti le materia prime o altro;
- 18) Verbali di segnalazione;
- 19) Contratti d'appalto revisionati.

Presso la sede di Chievo Costruzioni S.r.l., oltre ai documenti di cui sopra, viene gestita, conservata e aggiornata anche la seguente documentazione:

- Documento di valutazione dei rischi;
- Documenti di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);
- Verbali delle Riunioni periodiche di prevenzione art. 35 ex D.Lgs. 81/08;
- Raccolta della normativa vigente in materia di: sicurezza e salute sul luogo di lavoro e rispettivi aggiornamenti;
- Raccolta delle Linee Guida e Normative di riferimento;
- Proposte del RLS e del RSPP;
- Segnalazioni del RSPP;
- Documentazione e corrispondenza proveniente dall'Organismo di Vigilanza o allo stesso indirizzata;
- Verbali e relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza;
- Segnalazioni, da parte dei Dirigenti per la Sicurezza, dipendenti e dei Preposti, di violazioni, irregolarità, anomalie, carenze organizzative;
- Procedure disciplinari verso i dipendenti ed eventuali provvedimenti;
- Diffide e procedure sanzionatorie verso fornitori, appaltatori, subappaltatori, lavoratori autonomi ed eventuali provvedimenti o sanzioni contrattuali;
- Corrispondenza con appaltatori, fornitori, lavoratori autonomi su adempimenti del Modello e variazioni contrattuali concernenti la sicurezza sul lavoro;
- Procedure dei Sistemi di Gestione;

<b>Chievo Costruzioni S.r.l.</b>	<b>MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	MOG 231 Rev.0 del 27/10/2022
	Ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 24, 25, 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/08.	Pagina 48/48


- Liste di Controllo;
- Contratti di appalto, di prestazione d'opera, di comodato, di noleggio;
- Documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria ed alla idoneità fisica del personale, salvo i documenti trattenuti e conservati dal Medico competente per ragioni di riservatezza;
- Modulistica delle procedure di gestione previste dai Sistemi di Gestione o comunque integrate successivamente;
- Schede di rilevazione di infortuni, incidenti e comportamenti e situazioni pericolose;
- Schede di sicurezza dei prodotti pericolosi;
- Esiti degli audit di sistema;
- Istruzioni e relativa modulistica, finalizzate alla gestione e trattamento dei dati sensibili;
- Verbali delle riunioni dedicate al riesame e miglioramento del sistema;
- Prescrizioni, report di visita, eventuali contestazioni o sanzioni da parte degli Organi di Vigilanza (Enti ispettivi, Organismi di controllo ecc.);
- Documentazione relativa alla verifica della idoneità tecnica degli appaltatori ai sensi dell'art. 26 o dell'All. X del T.U.S.L.;
- Verbali di contestazione o di accertamento da parte di enti pubblici.

Allegati al Manuale:

- doc. 01: Codice Etico
- doc. 02: Codice Disciplinare
- doc. 03: Regolamento Disciplinare
- doc. 04: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Verona (VR), li 09/11/2022

Il Legale Rappresentante




---